



Comune di San Bartolomeo al Mare

Provincia di Imperia

Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio – Ambiente – Demanio Marittimo

via XX Settembre, 1 – 18016 San Bartolomeo al Mare (IM) tel 0183 40921 - pec comunesanbart@legalmail.it

REGOLAMENTO

PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Regolamento adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.... del

Albo degli Operatori Economici

INDICE

Art. 1 FINALITA'

ART. 2 AMBITI DI APPLICAZIONE

ART. 3 COSTITUZIONE DELL'ALBO E DURATA

ART. 4 STRUTTURA DELL'ALBO

ART. 4.1 ALBO DELLE AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI

ART. 4.2 ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI

ART. 5 REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI

ART. 6 DIVIETI

ART. 7 MODALITA' DI ISCRIZIONE E MODIFICA

ART. 8 MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

ART. 9 VERIFICHE

ART. 10 DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 11 AFFIDAMENTI A OPERATORI ISCRITTI ALL'ALBO

ART. 12 FORO COMPETENTE

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 14 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, D. LGS. 231/2001

ART. 15 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 16 PUBBLICITA'

ART. 17 NORMA DI COORDINAMENTO

ART. 18 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina la formazione e la gestione dell'Albo degli Operatori Economici (di seguito anche Albo) che il Comune di San Bartolomeo al Mare (di seguito, anche Amministrazione) si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi.

L'istituzione dell'Albo persegue i seguenti scopi:

- introdurre criteri di scelta del contraente certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori che prevedono l'invito di una pluralità di operatori economici;
- dotare l'Ente di un utile strumento articolato in sezioni, categorie merceologiche o categorie SOA per la selezione di operatori economici da invitare per i quali risultino depositate autocertificazioni in merito ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, di idoneità professionale, capacità economico-finanziarie, e capacità tecniche professionali di cui all'art. 83 del Codice, dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- garantire che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi avvenga nel rispetto dei principi a cui si devono informare le procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e tutela delle microimprese, e delle imprese piccole e medie;
- assicurare e favorire la partecipazione degli operatori economici, anche di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che consentano la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza che venga pregiudicato il livello qualitativo delle prestazioni richieste.

Ai sensi del presente Regolamento, le domande di iscrizione all'Albo degli Operatori Economici qualificati, le relative dichiarazioni e documentazioni forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti al citato Albo, senza che ciò comporti alcun vincolo in capo al Comune di San Bartolomeo al Mare per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento e/o aggiudicazione d appalti.

ART.2 AMBITI DI APPLICAZIONE

L'Albo sarà utilizzato dall'Amministrazione secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente.

Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e regolamentari. Il Comune di San Bartolomeo al Mare si riserva di apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento nel caso in cui, durante il periodo di validità dell'Albo, sopravvenissero nuove disposizioni di legge.

ART. 3 COSTITUZIONE DELL'ALBO E DURATA

L'Albo è costituito a seguito di avvisi pubblici, nei quali è rappresentata la volontà del Comune di San Bartolomeo al Mare, in qualità di Stazione Appaltante, di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. Ciascun avviso sarà pubblicato sul profilo del committente www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it

L'Albo ha durata indeterminata ed è sempre aperto, pertanto sarà possibile per l'Operatore interessato presentare domanda d'iscrizione dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di costituzione dell'elenco degli operatori e successivamente in qualsiasi momento di durata dello stesso.

ART. 4 STRUTTURA DELL'ALBO

L'Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- aziende esecutrici di lavori pubblici;
- fornitori beni o servizi;
- tecnici professionisti e assimilati;
- altre tipologie di operatori economici.

Le sezioni che compongono l'Albo sono suddivise in categorie e sottocategorie, identificate per codice e descrizione, come riscontrabile all'indirizzo: <https://sanbartolomeoalmare.acquistitelematici.it>

ART. 4.1 ALBO DELLE AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI

L'Operatore Economico che intenda iscriversi all'Albo delle Aziende esecutrici di Lavori Pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati.

L'Operatore Economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

ART. 4.2 ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI

L'Operatore Economico che intende iscriversi all'Albo Fornitori di Beni e Servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel

certificato camerale. Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

ART. 5 REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI

Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- d) insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- e) ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- f) ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;

per l'iscrizione all'Albo aziende esecutrici di Lavori Pubblici:

- a) possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 D.P.R. n.207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- b) attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00;
- c) attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
- d) certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali;

per l'iscrizione all'Albo fornitori di Beni e Servizi:

- a) capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- b) capacità tecnica, documentata mediante:
- c) descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
- d) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
- e) certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica;

per l'iscrizione all'Albo dei Professionisti Tecnici:

- a) iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- b) capacità tecnica, documentata mediante indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi. etc., eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari.

ART. 6 DIVIETI

I soggetti di cui all'art. 4 potranno proporre domanda di iscrizione all'albo con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'albo;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione per società nelle quali uno o più soci siano dipendenti dell'Amministrazione Comunale loro parenti/affini di primo grado.

Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'albo, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ.

Qualora i Soggetti di cui all'art. 4 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'albo, l'Amministrazione prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio di cui al successivo art. 7.

ART.7 MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA

L'Operatore Economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale dell'Amministrazione, sezione "Albo Fornitori". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi qualificati degli operatori economici del Comune di San Bartolomeo al Mare.

L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'Albo prescelto. Una volta effettuata la registrazione, l'Operatore Economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Albo di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'Albo sarà momentaneamente sospesa.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'Operatore Economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione. Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione. Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso. Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi: questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico.

E' fatto obbligo l'utilizzo della firma elettronica, per il rappresentante legale e per i soggetti con poteri di rappresentanza. La firma elettronica dovrà essere rilasciata da un operatore accreditato dall'Agid ed in corso di validità. La documentazione che richiederà la sottoscrizione con firma elettronica sarà espressamente indicata negli step di iscrizione agli elenchi o in fase di partecipazione alle procedure di gara. L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata ai funzionari responsabili di ciascun Albo di competenza.

Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quella dell'Albo Telematico. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente. Il Comune di San Bartolomeo al Mare non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. È compito dell'Operatore Economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione. Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".

L'istanza di abilitazione verrà accolta in modo automatizzato (ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori, l'Amministrazione potrà comunque intervenire sulla valutazione in qualsiasi momento). L'iscrizione al relativo Albo sarà confermata tramite l'invio di una mail in forma automatica dalla piattaforma all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Albo del Comune di San Bartolomeo al Mare.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione automatica della domanda. L'albo operatori economici formato dall'Amministrazione si configura come un albo aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

I soggetti temporaneamente riuniti - Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del Codice - non sono ammessi all'iscrizione nell'Albo sotto tale forma giuridica, ma l'Operatore Economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla gara può presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente costituito o costituendo nelle forme di legge) , alle seguenti condizioni:

- che i soggetti raggruppati siano singolarmente qualificati nell'Elenco del Comune;
- che il raggruppamento sia necessario e dimensionato per il raggiungimento del livello minimo di requisiti speciali di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura di gara.

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni e di quanto indicato nel "Regolamento di utilizzo del sistema di e-Procurement", consultabile alla pagina:

<https://sanbartolomeoalmare.acquistitelematici.it/media/files/regolamento-e-procurement.pdf>

ART.8 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, ciascun Operatore Economico incluso nell'Albo sarà chiamato, con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione. A ciascun operatore sarà inviata, dal sistema in automatico, una mail a partire

dai 60gg. dalla scadenza, che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Gli operatori economici, che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati, decadranno automaticamente dall'Albo. L'Amministrazione provvederà a dare formale notizia all'Operatore Economico interessato dal provvedimento di sospensione, per intervenuta decadenza. La sospensione NON equivale alla cancellazione dell'Operatore Economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'Operatore Economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'Albo. Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on-line.

Ciascun Operatore Economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute, sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'Albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione. L'Operatore Economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata. Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'Operatore Economico dall'Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo, esito che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

ART. 9 VERIFICHE

L'Amministrazione potrà effettuare periodicamente verifiche a campione sugli Operatori Economici iscritti, al fine di accertarne il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'Operatore Economico, nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo, sarà cancellato dall'Albo e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario, ma può essere estesa discrezionalmente agli altri partecipanti. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'Operatore Economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico. L'eventuale esito negativo della verifica, di cui al presente comma, determinerà a carico dell'Operatore Economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

ART.10 DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Gli Operatori Economici, limitatamente all'arco temporale su indicato all'art. 8, rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 9;
- mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 8;
- grave negligenza o malafede nei confronti del Comune di San Bartolomeo al Mare, nell'esecuzione del contratto;
- ne facciano richiesta;
- abbiano promosso contenzioso nei confronti del Comune di San Bartolomeo al Mare;
- si trovino sottoposti a procedura concorsuale;
- rifiutino di sottoscrivere il contratto o si proceda alla risoluzione del medesimo;

Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'Operatore Economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni via PEC all'Amministrazione, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Albo dell'Operatore Economico, coinvolto nel procedimento di cancellazione, sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'Operatore Economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l'Amministrazione, fino al termine del procedimento stesso. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'Operatore Economico era stato iscritto. La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

ART. 11 AFFIDAMENTI A OPERATORI ISCRITTI ALL'ALBO

Gli uffici del Comune di San Bartolomeo al Mare utilizzeranno gli Elenchi dalla loro prima pubblicazione.

Gli uffici del Comune di San Bartolomeo al Mare selezionano di volta in volta gli operatori economici iscritti in base alla Sezione e categoria merceologica (ovvero categoria di lavori), utilizzando un criterio di estrazione casuale.

Chi è già stato aggiudicatario (anche definito Operatore Economico Uscente) è escluso dall'estrazione casuale immediatamente successiva (salta un turno) limitatamente alla Sezione a cui è iscritto (non rilevando a tal fine la classifica di importo a cui è iscritto l'O.E.).

La regola di cui al precedente punto può essere derogata qualora si verificano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- non si tratti di un affidamento diretto;
- l'uscente abbia reso una prestazione impeccabile;
- l'uscente venga aggiunto al numero minimo di soggetti da consultare già estratti e, anche in caso di affidamento inferiore ad € 40.000,00, si dia atto di un confronto competitivo mediante gara informale eseguita via e-mail.

L'affidamento diretto, fermo restando quanto sopra precisato, avviene a cura del RUP, mediante motivata individuazione del soggetto affidatario inserito nell'Elenco oppure, in alternativa, mediante estrazione casuale eseguito dall'applicativo informatico che gestisce l'elenco. Qualora l'oggetto della prestazione richiesta non sia presente nell'elenco, l'affidamento diretto può avvenire sul MEPA di Consip oppure previo confronto competitivo mediante gara informale eseguita via e-mail.

Resta salva la facoltà per il Comune di ricorrere ad operatori economici non iscritti all'Elenco, ma individuati mediante apposite indagini di mercato qualora vi sia un numero insufficiente di operatori iscritti nella categoria merceologica di interesse o categoria SOA o qualora le tipologie di beni e servizi da acquisire o lavori da eseguire non rientrino in alcuna delle categorie merceologiche previste dal presente Regolamento.

Per particolari affidamenti di lavori, servizi e forniture il Comune si riserva la facoltà di individuare gli operatori economici mediante apposite indagini di mercato.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

ART. 12 FORO COMPETENTE

Le controversie relative all'applicazione del presente Regolamento e quelle relative all'iscrizione, sospensione o cancellazione dall'elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 e del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679) sulla tutela dei dati personali si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni, che verranno comunicate, sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'Albo.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'Operatore Economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni. Il titolare del trattamento è IL Comune di San Bartolomeo al Mare - con sede in Via XX Settembre n.1 - 18016 - San Bartolomeo al Mare (IM).

Con l'iscrizione all'Albo, l'Operatore Economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

ART. 14 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, D. LGS. 231/2001

La cancellazione dall'Albo potrà comunque essere attivata dall'Amministrazione in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01 e ss.mm.ii., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'Operatore Economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata all'Amministrazione.

ART. 15 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico iscritto dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed imporre ai propri subfornitori e subcontraenti di ottemperare ai medesimi obblighi.

Ai fini dell'iscrizione nel presente elenco sarà chiesto all'operatore di indicare nella domanda:

- gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti di lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, oggetto del presente regolamento;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti indicati;
- gli Operatori provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 16 PUBBLICITÀ

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il presente Regolamento ed ogni sua eventuale modifica o integrazione sono pubblicati sul Profilo del committente al sito informatico www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it in Amministrazione Trasparente in Disposizioni generali/Atti generali/Regolamenti comunali e per effetto di tale pubblicazione si intendono conosciuti da tutti gli Operatori Economici iscritti.

ART. 17 NORMA DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 18 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Comune di San Bartolomeo al Mare, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.